

Università degli studi di Modena e Reggio Emilia - Imposta di bollo assolta in modo virtuale – Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Modena – Ufficio Territoriale di Modena n. 77000 del 26/10/2015

CONTRATTO DI RICERCA/CONSULENZA TRA L'UNIVERSITA'

DEGLI STUDI DI MODENA E DI REGGIO EMILIA - CENTRO

INTERDIPARTIMENTALE MIGLIORAMENTO E VALORIZZAZIONE

RISORSE BIOLOGICHE AGRO ALIMENTARI - BIOGEST SITEIA

E LA DITTA ISTITUTO STAMPA S.R.L.

L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia -

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE MIGLIORAMENTO E

VALORIZZAZIONE RISORSE BIOLOGICHE AGRO ALIMENTARI -

BIOGEST SITEIA con sede in Reggio Emilia (42122), Via

Amendola n. 2 - Padiglione Besta, codice fiscale e

partita IVA n. 00427620364, nel prosieguo del

presente atto denominato "Centro", rappresentato

dalla Prof.ssa Patrizia Fava, nata a Gragnano

Trebbiense (PC), il 25/5/1960, in qualità di

Direttrice pro tempore, autorizzata alla stipula del

presente contratto con deliberazione del Consiglio

del Centro;

e

La **Prof.ssa Patrizia Fava**, nata a Gragnano Trebbiense

(PC), il 25/5/1960, codice fiscale n.

FVAPRZ60E65E132I, afferente al Centro

Interdipartimentale per il Miglioramento e la

Valorizzazione delle Risorse Biologiche Agro-

Alimentari Biogest Siteia dell'Università degli Studi

di Modena e Reggio Emilia, nel prosieguo del presente

atto chiamato "Sperimentatore" o "Responsabile scientifico del Centro";

e

il **Prof. Andrea Pulvirenti**, nato a Catania il 05/01/1972, codice fiscale PLVNDR72A05C351E, afferente al Centro Interdipartimentale per il Miglioramento e la Valorizzazione delle Risorse Biologiche Agro-Alimentari Biogest Siteia dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, nel prosieguo del presente atto chiamato "Sperimentatore" o "Responsabile scientifico del Centro"

e

la Ditta Istituto Stampa S.r.l. con sede legale in Reggio Emilia, Via Nemo Neviani 4/6, codice fiscale e partita IVA n. 00444970354, nel prosieguo del presente atto denominata "Impresa" rappresentata da Giovanni Mussini, nato a Reggio Emilia il 08/10/1963, in qualità di legale rappresentante, autorizzato alla stipula del presente protocollo d'intesa con il Centro BIOGEST SITEIA.

Premesso che

- il Committente opera nel settore della produzione di materiali ed articoli destinati al confezionamento di prodotti alimentari ed è interessato ad aprire una

collaborazione con BIOGEST SITEIA per uno studio dal

Titolo: "Studio e progettazione di un materiale con

attività antimicrobica per il prolungamento della

shelf-life di alimenti freschi"

- il "Centro" dispone di risorse umane e strumentali

per l'esecuzione della ricerca/consulenza come meglio

dettagliata nel successivo articolo 1 del presente

contratto;

convengono e stipulano

Articolo 1 - OGGETTO

Il Committente affida al Centro, che accetta, il

seguente programma di ricerca/consulenza dal titolo

"Studio e progettazione di un materiale con attività

antimicrobica per il prolungamento della shelf-life

di alimenti freschi" da svolgersi presso lo

stabilimento del Centro ubicato in Reggio Emilia,

Piazzale Europa, n. 1 sotto la Direzione scientifica

dei Professori Patrizia Fava e Andrea Pulvirenti,

che accettano e che hanno il compito di coordinare il

programma di ricerca/consulenza, interfacciarsi con

il Committente e con le unità operative,

supervisionare il personale che attenderà

all'esecuzione della ricerca/consulenza.

Il programma di ricerca/consulenza è dettagliato

nell'Allegato Tecnico che costituisce parte

integrante di questo contratto.

Articolo 2 - REVISIONE DEL CONTRATTO

Le Parti - congiuntamente tra loro - valuteranno periodicamente lo stato di avanzamento della ricerca/consulenza in funzione dello sviluppo del programma di lavoro.

Al termine di ogni fase le Parti provvederanno a revisionare il programma di ricerca/consulenza, comunicando all'altra parte l'insorgere di ritardi e di difficoltà nell'esecuzione della ricerca/consulenza, le relative conseguenze sugli obiettivi da raggiungere e sugli impegni delle Parti (tempi, costi, risorse coinvolte, punti di riesame dell'attività svolta, ecc.).

Qualunque revisione del programma di ricerca/consulenza comporta l'adeguamento del corrispettivo spettante al Centro, compresa la copertura delle maggiori spese; tuttavia:

il Committente può decidere di proseguire il contratto o interromperlo od orientarlo diversamente, concordando con il Centro le relative variazioni (anche ai tempi di esecuzione) per iscritto, mediante scambio di corrispondenza; in caso di interruzione della ricerca/consulenza, si applica l'art. 11

"Recesso";

Articolo 3 - DURATA

Il presente contratto entrerà in vigore dalla data della sua sottoscrizione e avrà la durata di **12 mesi**.

Il presente contratto potrà essere rinnovato tramite accordo scritto tra le parti.

Articolo 4 - RELAZIONI PERIODICHE

Il Centro si impegna a fornire relazioni periodiche indicanti le attività poste in essere in esecuzione del progetto di ricerca/consulenza con particolare indicazione dei risultati che sono stati eventualmente conseguiti.

Tali relazioni dovranno essere inoltrate al Committente alle seguenti scadenze:

- 1) **Al 4° mese** dall'avvio della sperimentazione;
- 2) **al 8° mese** dall'avvio della sperimentazione;
- 3) **una relazione finale** a conclusione della attività di ricerca.

Il Centro si obbliga per la durata di 5 anni a mantenere traccia e a conservare tutta la documentazione ed i giustificativi dei rapporti tenuti con il Committente.

Articolo 5- CORRISPETTIVO

Per lo svolgimento dell'attività di ricerca/consulenza il Committente si impegna a versare al Centro la somma totale di **€ 12.000,00 (euro)**

dodicimila/00) oltre IVA di legge, dettagliata come

segue:

- € 6.000,00 (euro seimila/00) oltre IVA di legge

per l'esecuzione dei controlli microbiologici

relativi all'attività antimicrobica di molecole

naturali, pure e incluse in matrice - Prof.

Andrea Pulvirenti

- € 6.000,00 (euro seimila/00) oltre IVA di legge

per la realizzazione di miscele polimeriche

contenti le molecole ad attività antimicrobica

e valutazione del rilascio del principio attivo-

Prof.ssa Patrizia Fava

Tale somma verrà corrisposta in nr. 3 rate da pagarsi

rispettivamente:

1) € 6.000,00 (euroseimila/00 - corrispondenti

al 50% dell'intero corrispettivo), al momento della

consegna della stipula del contratto, così ripartiti:

€ 3.000,00 (eurotremita/00) oltre IVA di legge

prof. Andrea Pulvirenti;

€ 3.000,00 (eurotremita/00) oltre IVA di legge

prof.ssa Patrizia Fava.

2) € 3.000,00 (eurotremita/00 - corrispondenti

al 25% dell'intero corrispettivo), al momento della

consegna della relazione intermedia al 8° mese, così

ripartiti:

	€ 1.500,00 (euromillecinquecento/00) oltre IVA	
	di legge - Prof. Andrea Pulvirenti;	
	€ 1.500,00 (euromillecinquecento/00) oltre IVA	
	di legge - prof.ssa Patrizia Fava.	
	3) € 3.000,00 (eurotremita/00 - corrispondenti	
	al 25% dell'intero corrispettivo) al termine della	
	sperimentazione, alla consegna del rapporto al	
	termine dell'attività di ricerca/consulenza, così	
	ripartiti:	
	€ 1.500,00 (euromillecinquecento/00) oltre IVA	
	di legge - prof. Andrea Pulvirenti;	
	€ 1.500,00 (euromillecinquecento/00) oltre IVA	
	di legge - prof.ssa Patrizia Fava	
	Le somme sopra indicate si intendono comprensive di	
	tutti i costi e qualsivoglia spesa sostenuta dal	
	Centro per l'attività svolta.	
	I pagamenti avverranno dietro presentazione di	
	regolare fattura emessa da parte del Centro.	
	Le fatture dovranno essere inviate al Committente	
	utilizzando il seguente indirizzo telematico (pec e	
	codice destinatario: CODICE SDI 1IIHGUH PER	
	FATTURAZIONE ELETTRONICA: istitutostampa@pec.it	
	Le somme dovranno essere erogate dal Committente con	
	pagamento tramite PAGOPA come previsto dal D.Lgs	
	217/2017.	
		7

Articolo 6 - PROPRIETA' INTELLETTUALE

Benché in forza del presente contratto non sia previsto lo svolgimento da parte del Dipartimento/Centro di un'attività rivolta al conseguimento di risultati inventivi, suscettibili di brevettazione, viene comunque riservata al Committente la piena proprietà di tutte le cognizioni, ancorché non brevettabili, nonché dei brevetti e di ogni altro diritto di privativa industriale risultanti dall'attività oggetto del presente contratto, fatti salvi i diritti morali di autore o di inventore ai sensi delle vigenti leggi; il Committente si impegna ad indicare nella domanda di brevetto il nome dell'inventore. Nel caso in cui l'esecuzione della ricerca portasse al deposito di domande di brevetto, al Committente spetterà il diritto di chiedere a nome proprio la brevettazione dei risultati in Italia e all'estero sopportandone le relative spese; in tal caso l'Università sarà tenuta esclusivamente nei confronti del Committente a fornire allo stesso tutta la documentazione scientifica necessaria per l'ottenimento dei suddetti brevetti. Nel caso in cui le attività oggetto del presente contratto portassero al deposito di domande di brevetto, il Committente sarà tenuto a comunicare

all'Università, nel termine di 30 giorni, l'avvenuto deposito della domanda di brevetto, con indicazione della data e del numero della stessa. Per ogni brevetto il Committente riconoscerà al Dipartimento/Centro, ancorché sia trasferito a terzi il diritto al deposito di brevetto, un corrispettivo integrativo così costituito: a) dal 10% del corrispettivo previsto per la ricerca all'atto di deposito della domanda di brevetto e il 10% del corrispettivo stesso all'atto della concessione del brevetto

I risultati inventivi brevettabili o meno che dovessero scaturire in occasione dello svolgimento dell'attività di ricerca/consulenza ma che non siano riferibili direttamente all'attività di ricerca/consulenza specificatamente dedotta in contratto sono di proprietà dell'Università.

Articolo 7 - DIRITTI SPETTANTI AL CENTRO

Il Centro potrà liberamente utilizzare i risultati della ricerca, diversi da quelli disciplinati al precedente articolo 6 "Proprietà intellettuale", 1° comma, allo scopo di ricavarne pubblicazioni di carattere scientifico, previa autorizzazione scritta del Committente.

Articolo 8 - OBBLIGO DI SEGRETEZZA

Il Centro, gli Sperimentatori e il Committente si impegnano a considerare come assolutamente riservato e segreto ogni dato, informazione, documento, cognizione, fatto relativi alle innovazioni tecnologiche di cui al precedente articolo 6 "Proprietà intellettuale".

Gli obblighi di segretezza e riservatezza cesseranno, per i risultati inventivi brevettabili, alla data di pubblicazione della relativa domanda di brevetto, ovvero decorsi 5 anni dalla scadenza del presente contratto, salvo previa autorizzazione scritta della parte titolare dei diritti di brevettare e/o di brevetto.

Articolo 9 - ULTERIORI OBBLIGHI DI SEGRETEZZA

Ciascuna delle parti firmatarie il presente contratto è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti di cui fosse venuta a conoscenza o che le fossero stati comunicati dalla controparte in virtù del contratto stesso e che non siano oggetto della disciplina prevista nel precedente articolo 8

"Obbligo di segretezza"

Le Parti ed il loro personale non saranno responsabili di eventuali danni che dovessero derivare dalla

trasgressione alle disposizioni del presente articolo qualora provino che detta trasgressione si è verificata nonostante l'uso della normale diligenza in rapporto alle circostanze.

Le parti concordano fin da ora che eventuali azioni di risarcimento danni derivanti dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo non potranno comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo superiore al corrispettivo previsto dal contratto.

Articolo 10 - COPERTURE ASSICURATIVE

Il Centro e il Committente dichiarano di aver stipulato adeguate polizze assicurative a copertura della "Responsabilità civile verso terzi". Le parti si obbligano, alla scadenza delle suddette polizze, a reiterare le coperture assicurative per le suddette tipologie di rischio, riservandosi di apportare variazioni - ove necessario - alle condizioni normative ed ai massimali assicurati ed a comunicare alla controparte copia di detta polizza.

L'Università provvede alla pubblicazione delle proprie coperture assicurative sul sito web dell'Ateneo

<http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/assicurazioni.html> ; tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Le parti si impegnano a disciplinare gli aspetti assicurativi in conformità alle condizioni generali predisposte dall'Università nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione dell'attività di ricerca/consulenza, emerga la necessità di scambio di personale o di materiali tra le parti.

Articolo 11- RECESSO

Le parti contraenti possono recedere dal presente contratto mediante un preavviso di 3 mesi da notificare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nell'ipotesi di recesso da parte del Committente, questo corrisponderà al Centro l'importo delle spese già sostenute o per le quali è sorto l'obbligo di pagare secondo le norme vigenti ed in base al contratto, al momento del recesso;

Salvo quanto stabilito nel presente articolo, nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione può essere avanzata ad alcun titolo dalle parti in conseguenza dell'anticipata cessazione del rapporto contrattuale.

Anche nel caso di recesso, le parti rimangono vincolate a quanto previsto nei precedenti artt. 6 "Proprietà intellettuale", 7 "Diritti spettanti al Centro", 8 "Obbligo di segretezza", 9 "Ulteriori obblighi di segretezza".

Articolo 12- COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Le relazioni e la corrispondenza dovranno essere comunicate dal Centro al Committente all'indirizzo Via Nemo Neviani 4/6- Reggio Emilia fatto salvo quanto eventualmente stabilito per l'invio delle fatture.

La corrispondenza dovrà essere comunicata dal Committente al Centro all'indirizzo Dipartimento di Scienze della Vita Via G. Campi n. 287 - 41125 Modena.

Articolo 13 - FORO COMPETENTE E LEGISLAZIONE APPLICABILE

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente contratto. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente il foro di Modena in via esclusiva. Il presente contratto è soggetto alla legge italiana.

Articolo 14 - PRIVACY

Le parti si impegnano, l'una nei confronti dell'altra, a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza durante l'esecuzione del presente atto nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento") nonché dal D.lgs. 196/2003, così come

da ultimo modificato con il D.Lgs. 101/2018.

In particolare, garantiscono l'osservanza delle garanzie previste in favore degli interessati, attraverso l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative.

Le parti, inoltre, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza in relazione:

- alle richieste che dovessero pervenire dagli interessati ai sensi di quanto previsto dagli artt. 15-22 del Regolamento;

- alle eventuali procedure di valutazione di impatto del trattamento applicate ai sensi dell'art. 35 del Regolamento;

- alle richieste di cooperazione formulate dall'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 31 del Regolamento.

Qualora il trattamento effettuato in esecuzione del presente atto dovesse prevedere il trasferimento dei dati in paesi terzi, la parte trasferente si farà carico di informare l'altra, nonché di garantire che il trasferimento avvenga nel rispetto delle condizioni descritte negli artt. 44-49 del Regolamento.

Articolo 15 - SPESE

Tutti gli oneri fiscali diretti ed indiretti

derivanti dal presente contratto, comprese le spese di bollo, sono a carico del Committente.

Il presente contratto sarà perfezionato mediante sottoscrizione digitale ed invio a mezzo posta elettronica certificata, è soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine, assolta in modo virtuale dal Centro ai sensi degli articoli 15 e 15-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ed è assoggettato a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.

Il Committente si obbliga a rimborsare al Centro, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, l'imposta di bollo assolta in modo virtuale, con pagamento tramite PAGOPA come previsto dal D.Lgs 217/2017.

Il presente contratto viene trasmesso al Committente, all'indirizzo di posta elettronica certificata: istitutostampa@pec.it.

che è pregato di sottoscriverlo digitalmente ed inviarlo al Centro al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: biogest@pec.unimore.it .

IL CENTRO

IL DIRETTORE

(Prof.ssa Patrizia Fava)

I RESPONSABILI SCIENTIFICI PER IL CENTRO

(Prof.ssa Patrizia Fava)

(Prof. Andrea Pulvirenti)

Per accettazione:

IL COMMITTENTE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Giovanni Mussini)

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto, nella qualità sopra indicata, dichiara di approvare specificatamente le disposizioni contenute nell' art. 13 (Foro competente e legislazione applicabile) del presente contratto.

Per accettazione:

IL COMMITTENTE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Giovanni Mussini)

A5-PR-COM

ALLEGATO TECNICO ALLE RICHIESTE DELL'OFFERTA, PROPOSTE TECNICO-ECONOMICHE E CONTRATTUALI DEL LABORATORIO

L'Allegato Tecnico costituisce il fondamentale capitolato tecnico-prestazionale e deve contenere una dettagliata descrizione del programma di ricerca/consulenza.

Istituto Stampa S.r.l. (di seguito definita Committente) intende affidare a BIOGEST-SITEIA

dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

uno studio volto alla progettazione e validazione di

un materiale di imballaggio con attività

antimicrobica per il prolungamento della shelf-life

di prodotti freschi.

I sottoscritti, professori Patrizia Fava e Andrea

Pulvirenti, in qualità di responsabili del progetto

dichiarano quanto segue:

a) **Titolo del programma:**

Studio e progettazione di un materiale con attività

antimicrobica per il prolungamento della shelf-life

di alimenti freschi.

b) **Nominativi dei capi progetto**

Patrizia Fava - responsabile scientifico

patrizia.fava@unimore.it

Andrea Pulvirenti - responsabile scientifico

andrea.pulvirenti@unimore.it

c) **Descrizione generale** ovvero sintesi degli

obiettivi e delle modalità di svolgimento.

1. Definire come eugenolo o altra molecola

autorizzata a svolgere la sua funzione e a qualei

concentrazioni: nello specifico si intende

investigare se l'attività antimicrobica delle

molecole individuate si esplica per contatto diretto

o indiretto con l'alimento. In funzione dei risultati

ottenuti si potrà procedere con l'individuazione del quantitativo minimo di molecola da impiegare e delle modalità di inserimento nell'imballaggio finito (sul materiale primario -incarto- per contatto diretto; sul materiale secondario (contatto indiretto)

2. Definire l'impatto sensoriale dell'eugenolo o altra molecola sul prodotto

3. Definire le modalità di "inserimento" dell'eugenolo o altra molecola nell'imballaggio finale: si dovrà individuare in quale matrice incorporare la molecola attiva, matrice che poi dovrà essere depositata sul pack secondario o primario

4. Definire la durata dell'effetto antimicrobico dal momento della preparazione del materiale fino al suo utilizzo e alla fine della shelf life del prodotto

5. Valutare in vivo l'efficacia della soluzione di packaging da adottare.

d) **Descrizione nel dettaglio del piano di attività**

Di seguito il dettaglio per ciascuna attività individuata.

1. Prove in vitro con microrganismi target, prevedendo le due differenti modalità di contatto (diretto e indiretto). Stabilita la modalità di contatto si proseguirà a definire la minima quantità

inibente (possibilmente espressa in g/m²)

2.Valutazioni sensoriali del prodotto,

accoppiate a valutazioni strumentali

3.Individuazione della matrice carrier delle

molecole e delle modalità di deposizione;

successivamente si testerà il rilascio della molecola

dal carrier (metodo indiretto: crescita microbica;

metodo diretto: studi di diffusione)

4.Valutazione della persistenza dell'attività

antimicrobica nel tempo (metodo indiretto: crescita

microbica; metodo diretto: studi di

diffusione)

5.Prova finale di shelf life con uno o più

prodotti freschi selezionati in accordo con il

Committente

e) **Tempistica di realizzazione**

Si prevedono tempi di realizzazione delle attività

pari a 12 mesi.

f) **Elenco dei risultati previsti**

1. validazione efficacia ed efficienza delle

molecole antimicrobiche;

2. definizione delle modalità di implementazione

della molecola nei materiali prodotti dal

Committente.

g) **Elenco risorse umane e materiali**

Patrizia Fava, professore associato: Responsabile scientifico del progetto; impostazione delle prove di inclusione delle molecole attive in matrici polimeriche; valutazione impatto sensoriale su alimenti; valutazione delle interazioni tra alimento e imballaggio; stesura dei rapporti intermedi e finale.

Andrea Pulvirenti professore associato: Responsabile scientifico del progetto; definizione della MIC delle molecole oggetto della sperimentazione; valutazione dell'attività antibatterica in vitro e in vivo; stesura dei rapporti intermedi e finale.